



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente (relatore)
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2024, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2022 dell'**Amministrazione provinciale di Pescara**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2022;

vista la deliberazione n. 39/2024/INPR, del 20 febbraio 2024, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2024";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1;

vista l'ordinanza del 27 febbraio 2024, n. 9, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Presidente Stefano Siragusa;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2022 dell'Amministrazione provinciale di Pescara (ente con 313.631 abitanti), acquisiti in data 31 ottobre 2023, con protocollo n. 5327.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Con nota prot. n. 2661 del 14 febbraio 2024, acquisita con protocollo n. 576 del 15 febbraio 2024, sono stati forniti dall'Ente i chiarimenti richiesti da questa Sezione di controllo circa i rapporti finanziari in essere al 31 dicembre 2023 con la Regione Abruzzo, in particolare per quanto concerne i crediti vantati nei confronti della Regione per il rimborso delle quote relative alle funzioni non fondamentali trasferite e al relativo contenzioso.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32/2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. In ordine alla disciplina sostanziale di riferimento, i novellati artt. 81 e 97 Cost. hanno stabilito la necessità che tutti i bilanci pubblici siano regolati dalla legge statale *ex art. 117, comma 2, lett. e) Cost. (diritto del bilancio)*. Per assicurare l'effettività del diritto del bilancio, la Costituzione ha riservato alla Corte dei conti, quale "*organo di garanzia*", una «*funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico [...] cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione [...] ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica*» (Corte cost. sent. n. 184 del 2022). L'interazione del nuovo art. 81 con i pregressi artt. 100 e 103 Cost., ha comportato che alla Corte dei conti siano affidati i controlli successivi sul bilancio, secondo i parametri legittimità-regolarità stabiliti ai sensi dell'art. 81, comma 6, Cost. e dell'art. 5, comma 1, lett. a), l. cost. n. 1 del 2012. In quest'ottica, l'art. 20,

comma 2, della l. n. 243 del 2012, affida alla Corte dei conti tali controlli, con le “modalità” (casi di attivazione del controllo sui saldi) e le “forme” (garanzie) stabilite dalla legge. Tale sistema di controlli si articola secondo “modalità” che interessano l’intero ciclo di bilancio degli enti territoriali e locali, che, in considerazione della natura giudiziaria dell’organo (art. 101, 108 e 111 Cost.), ha integrato in forme giurisdizionali. In entrambe le fasi, l’oggetto sostanziale del giudizio è il risultato di amministrazione e la sostenibilità dell’equilibrio di bilancio.

1.2. Nell’esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all’articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l’obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell’ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.3. L’odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l’effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *“avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”*, al fine di consentire di *“collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime”* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa prospettiva, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: *“le relazioni, i rapporti e l’attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle*

gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare" ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Ciò posto, giova ricordare che questa Sezione ha analizzato, con deliberazione n. 117/2023/PRSE, il rendiconto 2021.

2.1. *In primis*, si rileva, nuovamente, l'approvazione in ritardo del rendiconto in esame. Infatti, il documento è stato approvato con delibera consiliare n. 17 del 25 maggio 2023 (scadenza: 30 aprile). Tale criticità era emersa anche negli esercizi precedenti, pertanto, si ribadisce la raccomandazione al rispetto dei termini previsti per legge.

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce un sintomo della difficoltà ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

2.2. In secondo luogo, si evidenzia che il processo di riordino del comparto province nel corso dell'ultimo decennio ha generato ingenti contributi che gli enti hanno dovuto trasferire allo Stato.

In merito, dalla relazione al rendiconto si evince che: *"Le entrate accertate rispettivamente nell'anno 2022 per euro 9.403.231,04 (riduzione di circa 800.000 rispetto al 2021) e 7.413.586,36 (riduzione di circa 1 milione rispetto al 2021) risultano integralmente riscosse.*

In merito va considerata la decurtazione pari ad euro 10.292.748,43 in relazione al recupero delle somme dovute annualmente dall'amministrazione ai fini del concorso alla manovra di finanza pubblica (Legge n. 190/2014).

Tale meccanismo di recupero, per il mancato versamento, sugli introiti relativi e RCA e ITP genera problemi anche in termini di liquidità.

Per un totale di contributi da versare per le annualità 2014/2022 di euro 97,728.234,45 risulta un recupero al 31/12/2022 di euro 79.897.627,49, pertanto l'importo ancora da recuperare al 31/12/2022 sul 2023 è pari ad euro 17.830.606,96 che trova corrispondenza con gli impegni residui previsti per i contributi relativi alle rispettive annualità".

3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati dall'Ente.

Equilibrio di bilancio

4. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il permanere di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (cfr. Corte dei conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022).

In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza per i trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1 - considerante le entrate dei titoli 1-6 e le spese dei titoli 1-4, il Fondo Pluriennale Vincolato e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione) e l'Equilibrio di bilancio (W2 tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di

accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3), che espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto, svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto concerne l'esercizio 2022 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	1.484.306	2.523.779	4.008.086
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	56.152	-	56.152
Risorse vincolate nel bilancio	796.662	173.924	970.586
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	631.493	2.349.855	2.981.348
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-930.747	-	-930.747
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	1.562.239	2.349.855	3.912.095

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e su dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio corrente in tutte e tre le componenti O1, O2 e O3 con un minimo differenziale positivo (euro 321) tra le entrate (Titoli 1, 2 e 3) e le spese (Titoli 1 e 4).

L'inserimento della gestione del fondo pluriennale vincolato (negativa per euro 1.124.246) genera un saldo negativo di euro 1.123.925. Il parametro O1 diventa positivo con l'applicazione di avanzo per euro 2.608.231.

La gestione di parte capitale produce saldi positivi per tutti e tre i parametri Z1, Z2 e Z3.

Si riscontra l'applicazione di avanzo per euro 6.394.045 di cui euro 2.608.231 per la spesa corrente ed euro 3.785.814 per quella in conto capitale.

Dall'analisi del questionario al rendiconto 2022 si evince che tale avanzo, rispetto all'esercizio precedente, è riferibile:

- per euro 289.960, ad avanzo libero e più dettagliatamente: euro 259.940 per salvaguardia degli equilibri di bilancio ed euro 30.020 per finanziamento di spese correnti non permanenti;
- per euro 303.509 ad accantonamenti (nello specifico “altri fondi”);
- per euro 5.800.577 a vincoli (di cui euro 1.672.885 da legge e principi di bilancio, euro 3.990.235 da trasferimenti, euro 137.457 da vincoli attribuiti dall’Ente).

Come attestato dall’Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2022, l’Ente, in merito all’aumento della spesa a causa della crisi energetica, ha quantificato le maggiori spese sostenute ed impegnate a valere sul contributo straordinario e sulle risorse del fondo ex art. 106 del d.l. 34 del 2020.

Non si è resa necessaria l’applicazione dell’avanzo libero e delle risorse derivanti dalle sanzioni per le violazioni delle norme del codice della strada (limitatamente alla quota incassata a competenza e di effettiva spettanza dell'ente) in base all’art. 13 del d.l. n. 4/2022.

Le maggiori spese sono state quantificate in euro 798.599.

Tenuto conto dell’attuale congiuntura economica, si raccomanda una costante verifica in chiave prospettica dell’efficacia delle misure intraprese per la gestione delle emergenze verificatesi nell’ultimo quadriennio. In particolare, dovrà essere monitorata la spesa sostenuta sulla base degli effettivi incassi effettuati.

Risultato di amministrazione

5. Il risultato di amministrazione - “*parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci*” (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richiede anche la compilazione di complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L’importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a ricomprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente considerato e per l'esercizio in esame è determinato dalle componenti riportate in tabella.

Tabella n. 2 – Risultato e avanzo di amministrazione

Voci	Importi
Risultato di amministrazione	15.619.292
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.089.578
Fondo perdite società partecipate	134.321
Fondo contenzioso	899.522
Fondo passività potenziali da contenzioso in essere	3.487.561
Fondo rischi passività potenziali da congiuntura economica sfavorevole	2.000.148
Fondo rischi per richieste rimborsi add. prov. sull'energia elettrica	100.000
Fondo per indennità di fine mandato	11.458
Vincoli derivanti da leggi o principi contabili	1.981.196
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.252.267
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	857.610
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	507.877
Altri vincoli	1.493.174
Parte destinata agli investimenti	1.600.000
Parte disponibile	204.581

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

In primo luogo, si evidenzia che il risultato di amministrazione 2022 è composto da una mole di residui attivi superiori ai residui passivi (rispettivamente euro 27.286.109 ed euro 23.026.227).

Va evidenziato che per i suddetti residui la parte preponderante di quelli attivi è allocata nella gestione di parte capitale (euro 20.104.138 sul Titolo 4 di entrata) mentre la quasi totalità di quelli passivi riguarda la spesa corrente (euro 19.854.729).

Il fondo pluriennale vincolato è pari ad euro 25.647.662, di cui 23.167.017 di parte capitale e 2.480.646 di parte corrente. Dalle informazioni desunte dal questionario al rendiconto, si evince che tale fondo è stato costituito per le seguenti casistiche:

- “salario accessorio e premiante” per euro 659.097;
- “incarichi a legali” per euro 229.746;
- “altri incarichi” per euro 76.407;

- *“altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente”* per euro 298.413;
- *“riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del Principio applicato 4/2”* per euro 1.216.983.

5.1. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2022, emerge che la Provincia ha effettuato accantonamenti esclusivamente sul Titolo 3 "Entrate extratributarie". Ha inoltre accantonato euro 1.089.578 a FCDE, una somma pari al 59,93 per cento dei residui mantenuti (euro 1.818.034 di cui 477.967 relativi alla competenza e 1.340.067 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" (residui per euro 1.692.542 di cui 1.304.257 relativi ad esercizi precedenti al 2022) ma non la Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" (residui per euro 121.492 di cui 38.810 relativi ad esercizi precedenti al 2022).

Dalla relazione al rendiconto si prende atto che: *“la riduzione del FCDE si riconduce essenzialmente ai residui incassati ed eliminati nel 2022 riferiti al TEFA pari ad euro 3.673.626,23”*.

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

In merito alla gestione dei crediti, come osservato recentemente dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 77/2023/PRSP, *“è altresì utile rammentare la duplice facoltà che fa capo all'ente in ordine alle poste iscritte a residuo attivo. Qualora l'ente locale, nella verifica annuale dei residui attivi di cui all'art. 228 del TUEL, decida, come prima opzione, di mantenerli nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell'accertamento dell'entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), deve verificare anche l'effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del TUEL, ripreso dal punto n. 49 del principio contabile n. 3 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali), al compimento del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (inter alia, Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 60/2021)”*. La seconda opzione riguarda pertanto la facoltà concessa *«(...) al responsabile del servizio*

competente alla gestione dell'entrata», «trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso» di «valuta(re) l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale» (Principio contabile 4/2, punto 9.1): l'opzione anzidetta ha il pregio di assicurare una rappresentazione di un risultato depurato da eventuali rischi di mancata riscossione dei residui attivi nei limiti dell'effettiva consistenza reale e permette, inter alios, di diminuire la probabilità di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria".

Infatti, il FCDE accantonato nel 2022 rappresenta il 3,99 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre; se si considerano unicamente gli accantonamenti di parte correnti ed i residui allocati nei Titoli 1 e 3, tale valore sale al 59,93 per cento alla luce dell'assenza di residui sul Titolo 1 di entrata.

L'Ente, nell'esercizio 2022, ha registrato incassi pari agli accertamenti nella gestione di competenza sul Titolo 1 mentre a residui il grado di riscossione è stata pari all'81,86 per cento con eliminazione dei restanti residui.

Sul Titolo 3 il grado di riscossione a competenza è stato pari all'86,45 per cento mentre quello a residui è stato del 20,17 per cento.

I residui di quest'ultimo titolo rappresentano il 6,66 per cento di quelli totali (e, quanto alla loro formazione il 73,71 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2022).

È necessario sottolineare che sul Titolo 2 sono presenti residui totali per euro 5.314.262 di cui euro 5.238.228 relativi agli esercizi precedenti al 2022. Pur trattandosi di entrate collegate a pagamenti di altre amministrazioni pubbliche, si raccomanda di prestare la massima attenzione a tali partite, verificando periodicamente lo stato di esigibilità e adottando adeguate misure in termini prudenziali per le azioni volte al loro incasso.

La Sezione, tenuto conto dei riflessi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente sospensione *ex lege* delle riscossioni, raccomanda di porre in essere un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere in atto una costante ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità potenziando tutte le procedure necessarie all'incasso delle somme dovute.

5.2. In merito al fondo di garanzia dei debiti commerciali, dalle attestazioni dell'Organo di revisione nel questionario e dai dati estrapolati da BDAP, si prende atto che l'Ente non ha avuto la necessità di effettuare accantonamenti alla luce del rispetto dei parametri fissati dalla vigente normativa.

5.3. Con riferimento al fondo perdite società partecipate, l'Organo di revisione ha attestato *“L'accantonamento di euro 134.320,89 riferito alla necessità di neutralizzare l'impatto della perdita registrata dal Centro Agroalimentare – La Valle del Pescara – nel 2019 per euro 2.648.125 (partecipazione del 4,54%) e anche se nel 2020 è registrato un utile di euro 1.661.828 è mantenuto in via prudenziale in attesa dei dati relativi all'esercizio finanziario 2021. Con deliberazione di C.P. n. 45 del 30.12.2022 (ricognizione periodica delle partecipazioni) si prosegue con l'attività di dismissione della quota di partecipazione”.*

5.4. L'Ente ha accantonato euro 899.522 per “fondo contenzioso” e dalla relazione al rendiconto si evince che: *“Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 899.521,72, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente esistente al 31/12 è stata calcolata una passività potenziale probabile di euro 992.833,26*

Pertanto risultano disposti i seguenti accantonamenti:

Euro 861.771,35 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell'esercizio precedente

Euro 37.750,37 accantonate nel bilancio 2022

Euro 100.000,00 già accantonati nel bilancio di previsione 2023-2025”.

5.5. In merito agli “altri accantonamenti” si prende atto che per il fondo rischi passività potenziali da congiuntura economica sfavorevole *“L'accantonamento, pari a euro 2.000.148,01 (di cui 800.148,01 già accantonati al 31.12.2022), è effettuato per far fronte a situazioni di sofferenza del bilancio in caso del perdurare dell'emergenza energetica e conseguente trend negativo che potrebbe generare ulteriori minori entrate e maggiori spese”.*

Con riguardo al fondo passività per richieste rimborsi dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica si evince che: *“E' accantonato prudenzialmente l'importo di euro 100.000,00 (di cui 50.000 già accantonati al 31.12.2021) per far fronte al crearsi di eventuali contenziosi con le società di fornitura”.*

Infine, per il fondo passività potenziali da contenzioso viene rappresentato che: *“Il fondo, riferito ad accantonamento prudenziale legato a situazioni giudiziarie pendenti con la Regione Abruzzo relative a contenziosi avviati nel 2018 per il recupero delle spese sostenute dalla Provincia per l'esercizio di funzioni non fondamentali a seguito dell'attuazione della legge Del Rio”.*

5.6. A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono state indicate le somme spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. L'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese deve trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

Facendo seguito a quanto rappresentato dall'Ente nell'istruttoria sul controllo del rendiconto 2021 (*"«alla data del 30 giugno 2022 la ricognizione effettuata dal Settore Finanziario sull'andamento delle entrate correnti, relative alla Imposta Provinciale di Trascrizione e alla RCA auto rapportato all'andamento nello stesso periodo nel 2019, ha rilevato una pesante riduzione degli incassi delle entrate tributarie».* Tali perdite sono state quantificate in euro 660.909 con riferimento all'imposta provinciale di trascrizione ed in euro 1.176.588 per quanto concerne l'imposta sulla Rc auto per complessivi euro 1.837.497. Conseguentemente, *«lo scostamento in riduzione ha indotto il Settore Economico Finanziario a far fronte a tutte le risorse disponibili per riportare in equilibrio il bilancio di previsione e con delibera di C.P. n. 21 del 10/08/2022, avente ad oggetto "Bilancio 2022 – Salvaguardia Equilibri di Bilancio 2022/2024 e Assestamento Generale di Bilancio 2022/2024", è stata garantita la copertura delle minori entrate utilizzando le risorse residuali del «fondone» mediante l'applicazione dell'avanzo vincolato fondi covid 19 per l'importo di € 1.323.646,00 e pertanto al 31/12/2022 il saldo dei «fondi covid 19» è pari a ZERO»*) si prende atto dell'assenza di vincoli in materia di Covid.

Tale circostanza è confermata anche dall'Organo di revisione che nel questionario indica l'importo di euro 1.323.646 come ammontare della parte spesa.

Tenuto conto delle risultanze della certificazione relativa all'anno 2022, si raccomanda all'Ente di prestare attenzione alle economie eventualmente ancora presenti per definire in modo puntuale le somme non spese ed oggetto di restituzione.

Gestione di cassa

6. L'Ente presenta, alla chiusura dell'esercizio, un fondo di cassa di euro 37.007.073.

La cassa vincolata presenta una consistenza di euro 7.535.483 e dalla relazione dell'Organo di revisione emerge che: *"In particolare, al 31/12/2022 risulta una giacenza di cassa vincolata per fondi PNRR-PNC pari ad euro 1.648.725,34"*.

Inoltre, dallo stesso documento si evince che: *"La cassa vincolata al 31/12/2022 pari ad euro 7.535.483,49 non comprende le somme riservate pari a euro 1.399,62 relative a pignoramento di somme già pagate e non ancora svincolate dal tesoriere in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte dell'avvocato della controparte"*.

L'Ente non è ricorso all'anticipazione di tesoreria né a quelle di liquidità.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente – pagamenti dell'amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti che risulta essere negativo per 8,61 giorni.

Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2022, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il debito complessivo è pari ad euro 49.413 con 28 imprese creditrici.

Aggiornamento sulla situazione successiva alla legge n. 56 del 2014

7. Come già accennato, è stato chiesto all'Ente un aggiornamento, alla data del 31 dicembre 2023, sui rimborsi dovuti dalla Regione Abruzzo a seguito dell'emanazione della legge n. 56 del 2014.

Dal riscontro fornito emerge che i residui attivi presenti nella contabilità ammontano ad euro 3.175.877 e che:

“1. Per il rimborso delle quote relative alle funzioni non fondamentali servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro e della funzione sociale, la Provincia di Pescara ha promosso, dinanzi al TAR Abruzzo-Pescara, il Ricorso per ingiunzione n. 54/2018 RG - valore causa € 897.517,81. La Regione ha proposto ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo con RG_387 del 3 dicembre 2018.

Con sentenza n. 428/2022 pubblicata in data 26.10.2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), Annulla il decreto ingiuntivo n. 54/2018 del 25.10.2018, pronunciato dall'intestato Tribunale nei confronti dell'opponente Regione Abruzzo dichiarando inoltre, nella soggetta materia il difetto di giurisdizione del GA in favore della giurisdizione del giudice ordinario. Dichiaro, altresì di conseguenza, l'improcedibilità del ricorso in opposizione proposto dalla Regione Abruzzo.

2. Per il rimborso del contributo per servizi trasporto e assistenza scolastica svolta in favore degli studenti in situazione di handicap, la Provincia di Pescara ha promosso, dinanzi al TAR Abruzzo-Pescara, il Ricorso per ingiunzione n. 61/2018 valore causa €. 719.963,54. La Regione ha proposto ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo con atto n. RG_411/18 del 21 dicembre 2018.

Con sentenza n. 429/2022 pubblicata in data 26.10.2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), annulla il decreto ingiuntivo 61/2018 del 13.11.2018, pronunciato dall'intestato Tribunale nei confronti dell'odierna opponente Regione Abruzzo, a favore della Provincia di Pescara.

Dichiaro il difetto di giurisdizione del GA in favore della giurisdizione del giudice ordinario e di conseguenza l'improcedibilità del ricorso in opposizione.

3. Per il rimborso delle spese di tutte le funzioni non fondamentali sostenute negli anni 2015 - 2016 - la Provincia di Pescara ha promosso, dinanzi al TAR Abruzzo-Pescara, il Ricorso per accertamento ordinario con atto RG n. 340/2019 valore causa € 4.387.539,22.

Con sentenza n. 411/2022 pubblicata in data 24.10.2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Con D.P. n. 46 del 19/04/2023 l'organo esecutivo ha provveduto alla nomina di un legale per la riassunzione in causa, dinanzi al Tribunale ordinario, nei confronti della Regione Abruzzo per rimborso spese non fondamentali.

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, sezione unica, con ordinanze del 15 novembre 2023 di cui ai numeri di Ruolo Generale n. 810, 811 e 812/2023 ha rilevato la regolarità della notifica nei confronti della Regione Abruzzo e, attesa la mancata costituzione in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.

Inoltre ha rigettato la richiesta di emissione di ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 186bis c.p.c. avanzata dalla Provincia di Pescara.

Infine, nel rilevare il carico del ruolo nonché la necessità di dare priorità a cause iscritte prima del 2023, ha fissato la prossima udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 18.03.2025 alle ore 09,30".

Organismi partecipati

8. L'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio provinciale n. 46 del 18 dicembre 2023 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2022, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 4 - Partecipazioni

Partecipata	Quota
Provincia e Ambiente s.p.a.	100%
Pescarainnova s.r.l.	36%
Le Antiche Terre d'Abruzzo s.c. a r.l.	4,68%
Centro Agroalimentare "La Valle della Pescara" s.c. a r.l.	4,54%
Autoparco Montesilvano	0,97%
Palacongressi s.p.a. in liquidazione	49%

Fonte: Deliberazioni di Consiglio comunale e relazione tecnica sulla gestione.

Con la revisione straordinaria delle partecipate effettuata con delibera n. 23 del 29 settembre 2017 era stato deciso il mantenimento della sola Provincia e Ambiente s.p.a.

Dall'analisi della deliberazione n. 46 del 18 dicembre 2023, si prende atto che: *"- per la società Palacongressi S.p.a. (in liquidazione dal 2015) questo ente ha sollecitato il liquidatore ed il collegio sindacale a concludere le operazioni di liquidazione della società, tanto che con nota prot. U 9364 del 27/05/2021, la struttura operativa dell'ente ha notificato tale nota, ma la procedura non si è conclusa;*

- per le società per le quali si è deciso di cedere le quote (Pescarainnova Srl, Le Antiche Terre D'Abruzzo Scarl, Centro Agro Alimentare "La Valle della Pescara" Scarl e Autoparco Montesilvano Srl), tenuto conto che le aste di vendita sono andate deserte e che le richieste di rimborso delle quote alle società non sono state accolte, sono state notificate la messa in mora e diffida per il rimborso delle quote con i seguenti atti: Pescarainnova Srl (prot. n. 21932 del 25/11/2021), Le Antiche Terre D'Abruzzo Scarl (prot. n. 21935 del 25/11/2021), Centro Agro Alimentare "La Valle della Pescara" Scarl (prot. n. 21934 del 25/11/2021) e Autoparco Montesilvano Srl (prot. n. 21926 del 25/11/2021);

- per la società che si è deciso di mantenere (Provincia Ambiente Srl), l'ente è impegnato nell'attuazione della delega di funzione della Regione Abruzzo "A.P.E.: Attestazione Certificazione Energetica con L.R. n° 50 del 30/08/2017 di modifica alla L.R. n° 32/2015 con il supporto operativo della società partecipata. Infatti, con delibera di C.P n. 46 del 08/11/2021 la Provincia di Pescara ha affidato (per gli anni 2022 e 2023) alla sua inhouse, Provincia Ambiente Srl, i controlli sugli Attestati di Certificazione Energetica senza assumere ulteriore personale dipendente".

Dagli allegati tecnici alla suddetta delibera di ricognizione emerge per Pescarainnova s.r.l. che: "Con nota prot. n. 370 del 11/01/2023 è stato chiesto alla CCIAA di Pescara la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese per assenza di operatività da oltre 3 anni".

8.1. Come già rilevato in precedenza, la società Centro Agroalimentare "La Valle della Pescara" s.c. a r.l. presenta dei risultati d'esercizio in perdita. Nell'anno 2022 il risultato è stato negativo per euro 314.579 (in linea con la perdita del 2021 di euro 315.438). Pertanto, l'Ente, in merito a tale partecipazione, dovrà assumere adeguate azioni in termini estremamente prudenziali.

8.2. L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, in merito ai prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente Provincia e gli organismi partecipati, rappresenta che: "Ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011 è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (Provincia Ambiente e Centro Agro Alimentare la Valle del Pescara). I prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati (Provincia Ambiente e Centro Agro Alimentare la valle del Pescara) recano l'asseverazione, oltre che del presente Organo di revisione, anche dei rispettivi organi di controllo (Provincia Ambiente S.r.l.)". Nel questionario al rendiconto viene attestata l'assenza di casi di mancata conciliazione nei confronti della due società Provincia Ambiente s.p.a. e Centro Agro Alimentare la valle del Pescara.

Debiti fuori bilancio

9. In base alle informazioni estrapolate dalla relazione dell'Organo di revisione, l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 336.290, di cui euro 88.141 per sentenze esecutive ed euro 248.149 per acquisizioni di beni e servizi senza impegno di spesa.

Da quanto attestato dall'Organo di revisione i relativi atti sono stati trasmessi alla competente Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai sensi del comma 5, dell'articolo 23, della legge n. 289 del 2002.

Dalla relazione al rendiconto emerge, altresì, che: *“L'Ente ha provveduto nel corso del 2022 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 113.533,47 tutti di parte corrente oltre al riconoscimento di debiti fuori bilancio oggetto di pignoramenti già regolarizzati dall'Ente (2018/2019) per euro 222.756,74”.*

Inoltre, che: *“Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 129.145,90 che saranno finanziati con risorse accantonate e disponibili nell'avanzo del presente rendiconto e con risorse stanziare nel bilancio di previsione 2023.*

In considerazione dei potenziali debiti che potrebbero giungere a maturazione nel corso del 2023 e negli esercizi successivi risultano accantonamenti nel bilancio di previsione 2023 (€ 100.000 quale fondo contenzioso e € 50.000 oneri straordinari gestione corrente) per un totale di € 150.000,00 – quota avanzo accantonato nel rendiconto gestione 2021 (€ 861.771,35 quale fondo contenzioso e 1.887.561,12 fondo debiti potenziali) per un totale di € 2.749.332,47- risorse stanziare nel bilancio 2022 confluite nell'avanzo per 37.750,37 – quota avanzo accantonato nel presente rendiconto quale fondo debiti potenziali per 1.600.000,00.

Complessivamente nel 2023, come analiticamente esposto nella relativa sezione della relazione al rendiconto, risulta una disponibilità pari a 4.537.082,84”.

La presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti pone l'attenzione sul mancato rispetto delle norme previste dall'articolo 183 del Tuel, elemento centrale sia per la normale attività amministrativa sui pagamenti da effettuare e sia sulla velocizzazione dei pagamenti come sopra analizzato.

Inoltre, si rammenta che, come ribadito anche dalla Sezione di controllo per la Liguria con deliberazione n. 25/2021/PRSP, in merito alle tipologie di spese ammesse dall'art. 194 del Tuel e, nello specifico, alle sentenze esecutive (di cui al comma 1, lett. a) *“l'imperatività del provvedimento giurisdizionale esecutivo comprime la discrezionalità del Consiglio circa il riconoscimento del debito, che, quindi, matura con la pubblicazione della sentenza (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 12/2007/QM). Tuttavia, nonostante si tratti di una decisione “vincolata” – posto che la legittimità del debito è stata già accertata in sede giurisdizionale – la stessa riveste nondimeno un valore fondamentale, che è quello di includere nel sistema di bilancio una posta*

passiva maturata al suo esterno e di accertarne le cause, assieme alle eventuali e connesse responsabilità (cfr. Sez. contr. Puglia, deliberazione n. 29/2018/PAR). L'importanza di una tempestiva delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive è stata, da ultimo, evidenziata dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG), che ne ha affermato la necessità, non potendo l'ente procedere all'immediato pagamento di tali debiti differendo ad un momento successivo il riconoscimento. Ciò posto, «nel caso di sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente a causa del mancato pagamento nei termini previsti del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di copertura, e di eventuale riequilibrio, deve essere disposta immediatamente, e, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge (Sez. contr. Liguria, deliberazione n. 109/2016/PRSP)».

Attuazione del PNRR

10. La Sezione Autonomie di questa Corte ha avuto, anche di recente, modo di ribadire che *“come per il pregresso esercizio finanziario, anche la gestione dei prossimi sarà caratterizzata dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con significative sollecitazioni sulle strutture organizzative degli enti locali, sovente inadeguate e sottodimensionate, chiamate alla complessa programmazione, gestione e rendicontazione di ingenti quantità di risorse di parte capitale. Per altro sul versante della spesa corrente, possono concretizzarsi possibili ricadute negative sotto il profilo della sostenibilità finanziaria degli interventi che, una volta a regime, generano incrementi di spesa corrente. [...] È utile rammentare inoltre che le componenti collegate alla programmazione delle attività del PNRR avranno incidenza sulla gestione di competenza, ma soprattutto sulla gestione della liquidità e, in particolare, sul rispetto degli equilibri di cassa; di qui la connessa possibilità di accedere alle anticipazioni del 10% dei trasferimenti ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 152/2021 e, in casi eccezionali, anche per percentuali superiori al 10%, ai sensi della Circolare MEF/RGS n. 19 del 27 aprile 2023”* (cfr. Linee guida, cit., approvate con deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR).

Anche tramite il corretto utilizzo del sistema informatico ReGis, di cui all'art. 1, c. 1043 della l. 30 dicembre 2020, n. 178, gli Enti territoriali sono responsabili dell'attuazione dei progetti, in quanto, come previsto dal predetto comma, *“le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”*.

Ne consegue che, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, gli Enti territoriali ed i loro organismi ed Enti strumentali in contabilità finanziaria devono iscrivere appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale, al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, così come previsto dall'art. 3, comma 3, del d.m. 11 ottobre 2021, nonché, per quanto attiene alla gestione di cassa, al fine di vincolare le relative risorse presenti in tesoreria.

10.1. Dall'esame della tabella relativa al bilancio di previsione 2023-2025, inviata tramite il sistema ConTe in data 30 luglio 2023, prot. n. 2975, l'Ente alla data del 30 giugno 2023 risulta soggetto attuatore unico di diciotto progetti per un costo complessivo previsto pari ad euro 29.869.820.

Di questi:

- tre sono relativi alla Missione 2 - Componente 4, per un costo di euro 2.859.186;
- dodici sono relativi alla Missione 4 - Componente 1, per un costo di euro 26.848.257;
- tre sono relativi alla Missione 5 - Componente 3, per un costo di euro 162.377.

Dei diciotto progetti inseriti in tabella, sedici risultano "attivi", uno in situazione "chiuso", mentre un altro è "in fase di revoca mancata concessione".

Ulteriori profili di esame

11. Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

11.1. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente ha rispettato tutti i valori limite imposti dalla vigente normativa. Pertanto, anche il valore del parametro P4 "sostenibilità debiti finanziari" è tornato nel limite dopo lo sfioramento avvenuto nell'esercizio 2021.

11.2. In merito alla gestione degli strumenti di finanza derivata si prende atto, positivamente, che l'Ente, in continuità con il rendiconto 2021 dove aveva appostato euro 152.564, "ha vincolato nell'avanzo di amministrazione (vincoli formalmente attribuiti dall'ente) ulteriore importo di euro 25.562,61 che determina un accantonamento complessivo pari a euro 178.127,05".

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

12. Da ultimo, considerato che l'eventuale adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare in sede istruttoria l'attuale riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 19 febbraio 2024, relativa ai dati al 31 dicembre 2023, emerge, dall'analisi del prospetto "disponibilità liquide", un fondo di cassa per euro 34.565.834, in diminuzione rispetto all'importo al 1° gennaio 2023 (euro 37.007.073), a seguito dell'incasso di reversali per euro 65.647.585 e al pagamento di mandati per euro 68.088.824.

Si rileva, infine, nel prospetto, la presenza di "*versam. c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese*" per euro 334.698 e di "*fondi dell'ente presso il tesoriere al di fuori del conto di tesoreria*" per euro 1.436. Si raccomanda di prestare attenzione a tale partita al fine di trasferire le somme sul conto di tesoreria per la successiva contabilizzazione.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al monitoraggio della riscossione dei crediti vantati nei confronti della Regione;
- al potenziamento delle azioni necessarie per la riscossione dei crediti vetusti, valutando la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- alla parametrizzazione della spesa corrente in base agli effettivi incassi delle correlate entrate;
- a porre in essere azioni volte alla adeguata quantificazione dei fondi nonché al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al monitoraggio dell'attività delle società partecipate, adoperandosi in maniera attiva per la dismissione di quelle non ritenute strategiche.
- a vigilare sulle procedure di cui all'articolo 183 del Tuel, al fine di prevenire la formazione di debiti fuori bilancio;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Provincia affinché ne dia comunicazione al Consiglio e all'Organo di revisione dell'Amministrazione provinciale di Pescara.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2024.

Presidente estensore

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 1° marzo 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO